



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'
II SERVIZIO COMMERCIO ATTIVITA PRODUTTIVE E SUAP

Determinazione Dirigenziale n. 37 del 07/05/2020

Oggetto: CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALL'ART. 42 D. LGS. N° 151/2001.

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamato il provvedimento sindacale n° 19 del 23/05/2019 con il quale allo scrivente sono stati attribuiti ex art. 107 e 109 del D. Lgs. N° 267/2000 connesse alle competenze di responsabile ad interim dell'area Servizi alla Città con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 26 del 22 aprile 2020, annullata dal presente provvedimento;

Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di che trattasi;

Premesso che con nota acquisita agli atti dell'Ente in data 21/04/2020 prot. N° 9193, il dipendente matricola n. 235, chiede l'autorizzazione a poter usufruire di congedo straordinario retribuito previsto dall'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001, per assistenza alla propria sorella riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n° 104/1992;

Considerato che:

- l'art. 42 comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001, stabilisce che i lavoratori dipendenti possono fruire a richiesta, di congedi retribuiti per un massimo di anni due, in modo continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave per le quali è stata accertata la situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992;
- durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento di fine servizio ed è coperto da contribuzione figurativa;

Dato atto che a corredo della predetta istanza, il dipendente ha dichiarato nelle modalità previste:

- la sorella risulta essere portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, come si rileva dal certificato di commissione medica per l'accertamento dello stato di invalidità definito in data 19 aprile 2004;
- di prestare assistenza continuativa ed esclusiva alla persona sopra indicata;
- che la persona per la quale viene richiesto il congedo non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;
- che nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto;
- che è l'unico familiare che presta assistenza al soggetto portatore di handicap;

Ritenuto per quanto sopra, in forza della normativa vigente e della documentazione depositata agli atti d'ufficio, che il dipendente matricola n° 235, ha i requisiti per potere usufruire del congedo richiesto per assistenza della propria sorella portatore di handicap in situazione di gravità, con decorrenza dal 23 aprile 2020 al 22 maggio 2020;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto il D. Lgs. N° 151/2001;

Per le motivazioni in narrativa espressi che qui si intendono integralmente trascritte e riportate;

DETERMINA

Di accogliere la richiesta di concessione di congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N° 151/2011, per il periodo dal 23 aprile 2020 al 22 maggio 2020, presentata dal dipendente matricola n. 235, per l'assistenza della propria sorella riconosciuta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma3 della Legge n° 104/1992, così come si evince dal verbale della Commissione medica in data 19 aprile 2004;

Di prendere atto che il sopracitato periodo è coperto da contribuzione previdenziale, così come stabilito dalla circolare INPDAP n° 35 del 10 luglio 2000;

Trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato, al Responsabile Area Finanziaria – trattamento economico e all'Ufficio del Personale per i conseguenti adempimenti;

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale